



COMUNE DI LAVAGNA Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 02/09/2010

N. 212

OGGETTO: PROCEDURE CONCORSUALI - FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO - INDIRIZZI.

L'anno Duemiladieci, addì due del mese di Settembre, alle ore 15:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	VACCAREZZA GIULIANO	- Sindaco	X	
2.	CAVERI MAURO	- Vice Sindaco	X	
3.	ARMANINO MAURO	- Assessore	X	
4.	BOGGIANO MASSIMO	- Assessore	X	
5.	DASSO LORENZO	- Assessore	X	
6.	IMPARATO CARMINE	- Assessore		X
7.	MANCA RAFFAELE	- Assessore	X	
8.	STEFANI GUIDO	- Assessore	X	
		TOTALE	7	1

Partecipa il Segretario Generale Avv. CONCETTA ORLANDO.

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore all'organizzazione e risorse umane Mauro Caveri ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso:

Le fonti di disciplina delle procedure concorsuali sono contenute principalmente nel decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, nel decreto legislativo n. 267/2000, nel regolamento comunale di organizzazione, nonché per quanto applicabile, nel dpr n. 487/1994.

In merito alla formazione della commissione, l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che la presidenza spetti ai dirigenti, mentre l'articolo 97 dello stesso decreto consente che tale funzione sia attribuita per regolamento, statuto o per atto del sindaco al Segretario Comunale.

L'articolo 95 del vigente regolamento sugli uffici e sui servizi prevede che la commissione sia presieduta dal dirigente di Area in cui è inquadrato il posto a concorso, con funzioni di presidente, e da due tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, o tra docenti; prevede inoltre che relativamente ai concorsi afferenti la copertura di posti apicali la presidenza delle Commissioni spetti al Segretario Generale. Spetta inoltre al Segretario generale la designazione del segretario della commissione e l'eventuale supplente, scelti tra i dipendenti dell'Ente.

L'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni tra i principi inderogabili previsti per tutte le pubbliche amministrazioni, dispone al comma 3 lett. e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

L'articolo 11 del dpr n. 487/1994 prevede che i membri della commissione, prima dell'inizio delle prove concorsuali, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Analoga disposizione è contenuta nel vigente regolamento comunale sugli uffici e sui servizi, disponendo che la commissione, al momento del suo insediamento,

preliminarmente verifica l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.

L'articolo 51 del codice di procedura civile dettano le seguenti cause di incompatibilità per i giudici, estensibili, come dalle norme sopra richiamate ai componenti delle commissioni di concorso, al fine di garantire l'imparzialità delle stesse e l'assenza di conflitto di interessi:

"art. 51 Il giudice ha l'obbligo di astenersi

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore."

I termini della norma sopra riportata vanno riferiti da una parte ai componenti della commissione al posto del giudice e dall'altre ai concorrenti al posto delle parti.

La giurisprudenza ha interpretato le norme suddette applicabili ai pubblici concorsi in modo rigoroso, ritenendo la tassatività delle cause di incompatibilità, la loro non estensibilità analogica, ed escludendo l'incompatibilità per i casi di collaborazione scientifica.

I dirigenti, peraltro, sono considerati nel Decreto Legislativo n. 165/2001 datori di lavoro rispetto al personale loro assegnato.

Sebbene la situazione descritta dal n. 5 del comma 1 dell'articolo 51 sopra citato di datore di lavoro di un partecipante a concorso, non sia del tutto equivalente ai poteri di datore di lavoro che il decreto legislativo n. 165/2001 afferma sussistere in capo ai dirigenti, tuttavia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato tra un partecipante al concorso e il dirigente componente la commissione esaminatrice, può determinare un'opportunità di astensione ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 del c.p.c., così come anche lo svolgimento di lavoro interinale presso l'area di competenza del medesimo dirigente.

Per quanto sopra questo organo intende formulare alcuni indirizzi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dal Comune.

Tutto ciò premesso,

Considerato che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009 prevede che le Amministrazioni pubbliche adottino sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Ritenuto il presente atto di indirizzo da collocarsi nello spirito delle iniziative dirette a promuovere la cultura della trasparenza e dell'integrità, anche a prescindere dai vincoli oggi formalmente esistenti.

Rilevato che per il presente atto, trattandosi di mero indirizzo politico, non sono necessari i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Avv. Concetta Orlando - Segretario Direttore Generale.

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

Di formulare nei confronti dei dirigenti e dei componenti delle commissioni concorso i seguenti indirizzi:

- nella formazione delle commissioni siano acquisite le autocertificazioni da parte dei nominandi o dei nominati, circa l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 35 comma 3 lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- I componenti della commissione concorso dovranno rinunciare all'incarico al ricorrere di una delle condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile comma 1;
- I componenti della commissione concorso dovranno altresì astenersi
 dall'incarico ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del codice di
 procedura civile qualora sussistano gravi ragioni di convenienza e tali si
 ritengono sussistere in caso di partecipazione al concorso di dipendenti
 dell'Ente appartenenti alla medesima area cui è preposto il dirigente
 componente della commissione, o di lavoratori interinali adibiti alla stessa
 area cui è preposto il dirigente componente della commissione;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale,
 Avv. Concetta Orlando il quale ha curato l'istruttoria.

Il Sindaço (G. Vaccarezza) Il Segretario Generale (C. Orlando)
Affissa copia all'Albo Pretorio di questo Comune in data 08 SET. 2010 e contestualmente pubblicata sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009. Il Messo Comunale
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale (C. Orlando)